

La normativa elettorale

- **Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235** – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
- **Legge 23 novembre 2012, n. 215** – Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni
- **Legge 14 settembre 2011, n. 148** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
- **Legge 26 marzo 2010, n. 42** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni
- **Legge 23 dicembre 2009, n. 191** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
- **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267** – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- **Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197** – Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132** – Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali
- **Legge 25 marzo 1993, n. 81** – Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
- **Legge 7 giugno 1991, n. 182** – Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570** – Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

Il sistema elettorale

Il sistema elettorale per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale è diverso a seconda dell'ampiezza demografica del comune, superiore o inferiore ai 15.000 abitanti con riferimento all'ultimo censimento disponibile.

Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica cinque anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

A) Comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua contestualmente all'elezione del sindaco.

Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Ogni lista comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere va assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere sono attribuiti gli stessi voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco collegato.

Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Per i comuni con meno di 15.000 abitanti i consigli comunali sono composti:

- da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- da 7 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- da 6 membri negli altri comuni.

Categoria di ampiezza del comune	Numero totale di seggi in consiglio	Seggi assegnati alla lista vincente (maggioranza)	Seggi assegnati alle altre liste (minoranza)
Meno di 3.000 ab.	6	4	2
Da 3 a 5.000 ab.	7	5	2
Da 5 a 10.000 ab.	10	7	3
Da 10 a 15.000 ab.	16	11	5

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste (utilizzando il metodo d'Hondt).

All'interno di ogni lista sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

Nel caso in cui all'elezione sia stata ammessa e votata una sola lista, viene eletto sindaco l'unico candidato e sono eletti consigliere comunale tutti i candidati compresi nella lista. In questo caso perché l'elezione sia considerata valida il numero dei votanti deve essere pari o superiore al 50 per cento degli elettori e la lista ammessa deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti. Se non vengono raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

B) Comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti

Elezione del sindaco – Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Ogni candidato alla carica di sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

È proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio). Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, vi partecipa il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono stabili i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia la possibilità, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

Elezione del consiglio comunale – Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Ogni lista deve essere collegata ad un candidato alla carica di sindaco. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco e si considerano fra di loro collegate.

Per i comuni con più di 15.000 abitanti i consigli comunali sono composti:

- da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Attribuzione dei seggi – L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

Soglia di sbarramento – Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno ottenuto, al primo turno, almeno il 3% dei voti validi. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi anche le liste che non hanno ottenuto, al primo turno, almeno il 3% dei voti validi, ma che appartengono a una coalizione che ha superato tale soglia.

Candidato sindaco eletto al primo turno – Alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

Candidato sindaco eletto al secondo turno (ballottaggio) – Alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

L'assegnazione dei seggi alle liste avviene con metodo proporzionale (metodo d'Hondt) in due fasi. In una prima fase si attribuiscono i seggi alle coalizioni (formate da una o più liste) collegate con i rispettivi candidati sindaco. Una volta stabilito il numero dei seggi che spetta a ciascuna coalizione, il primo di essi è attribuito al candidato alla carica di sindaco collegato alla coalizione risultato non eletto.

Successivamente, sempre con il metodo d'Hondt, si attribuiscono alle singole liste che compongono le coalizioni i seggi assegnati alla coalizione, escluso quello già attribuito al candidato sindaco.

All'interno di ogni lista sono infine proclamati eletti consiglieri comunali i candidati secondo l'ordine delle rispettive preferenze. In caso di parità di numero di preferenze, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Chi si può candidare

Sono eleggibili a sindaco o consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per la votazione (quindi non è necessario essere residenti in un comune della regione nella quale si intende candidarsi).

Sono inoltre eleggibili alla sola carica di consigliere comunale i cittadini dell'Unione Europea residenti nel comune e iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune stesso.

Come si presentano le candidature

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

Categoria di ampiezza del comune	Firme richieste per la presentazione delle liste	
	Minimo	Massimo
Meno di 1.000 ab.		Nessuna
Da 1.000 a 2.000 ab.	25	50
Da 2.001 a 5.000 ab.	30	60
Da 5.001 a 10.000 ab.	60	120
Da 10.001 a 20.000 ab.	100	200
Da 20.001 a 40.000 ab.	175	350
Da 40.001 a 100.000 ab.	200	400
Da 100.001 a 500.000 ab.	350	700
Da 500.001 a 1.000.000 ab.	500	1.000
Più di 1.000.000 ab.	1.000	1.500

Chi può votare

Possono votare per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno della votazione.

Inoltre, possono votare anche i cittadini dell'Unione Europea residenti nel comune dove avviene l'elezione e iscritti nelle lista elettorale aggiunta del comune stesso.

Come si vota

Comuni con meno di 5.000 abitanti

La votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su un'unica scheda. Nella scheda elettorale è indicato, a fianco del contrassegno della lista, il nome del candidato alla carica di sindaco.

Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può inoltre esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga.

Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti

La votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su un'unica scheda. Nella scheda elettorale è indicato, a fianco del contrassegno della lista, il nome del candidato alla carica di sindaco.

Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può inoltre esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Comuni con più di 15.000 abitanti

La votazione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui ogni candidato è collegato.

Ciascun elettore può esprimere:

- un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto è valido anche per il sindaco collegato alla lista prescelta;
- un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo: il voto è valido solo per il candidato sindaco;
- un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso collegata, tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno;

- un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata (**voto disgiunto**), tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno.

L'elettore può inoltre esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La **scheda per il ballottaggio** comprende il nome e il cognome dei due candidati alla carica di sindaco, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Non è previsto alcun voto di lista o voto di preferenza.